



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

REGOLAMENTO

PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE

e

SERVIZI PER LA TUTELA DEI
MINORI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.04.2025

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità

Articolo 2 - La rete delle unità di offerta

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità

Articolo 5 - Informazione e orientamento

Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

Articolo 8 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza. Modalità di calcolo del voucher sociale

Articolo 9 - Validità della Attestazione I.S.E.E.

Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.

Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

Articolo 13 - I.S.E.E. Corrente

Articolo 14 - Attestazioni di estraneità economica- affettiva ai fini del calcolo ISEE

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Articolo 16 - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

Articolo 17 - Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale

Articolo 18 - Abrogazioni

Articolo 19 - Modalità attuative dei servizi

Articolo 20 - Entrata in vigore

ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI

CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARITA'

Scheda 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Scheda 2: PASTI A DOMICILIO

Scheda 3: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

CAPO II - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

Scheda 4: SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA

Scheda 5: ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE CON DISABILITA' (A.D.H.)

Scheda 6: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

CAPO III - INTERVENTI TERRITORIALI

Scheda 7: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (S.F.A.), E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)

Scheda 8: PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR)

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Scheda 9: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA'

Scheda 10: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Scheda 13: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI

Scheda 14: INSERIMENTO IN SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO - EDUCATIVI PER MINORI A CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO, COMUNITÀ ALLOGGIO EDUCATIVA, COMUNITÀ ALLOGGIO PSICOTERAPEUTICA.

Scheda 15: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI (CDD)

Scheda 16: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI

Scheda 17: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità

1.1 Il presente Regolamento disciplina:

- a) i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte del Comune di Bressana Bottarone;
- b) i criteri di definizione della compartecipazione al costo, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socioassistenziale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria assicurate dal Comune, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.

1.2 Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:

- a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
- b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
- c) dei servizi definiti dal Comune medesimo, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale.

Articolo 2 - La rete delle unità di offerta

2.1 La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, delle strutture diurne, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

2.2 Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

2.3 Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

2.4 Sono riconosciute e promosse dal Comune, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, per la definizione di "ente erogatore", "ente gestore" e "utenza", si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Analogamente per le locuzioni "qualificazione delle prestazioni" e "strumento di misurazione della capacità economica".

Articolo 4 - Accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e priorità

4.1 Accedono alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta sociali qui disciplinate le persone indicate dall'art. 6 della l.r. 12 marzo 2008, n. 3.

4.2 Per le persone temporaneamente presenti, ancorché prive di valido titolo di soggiorno, il Comune attiva gli interventi necessari per fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, informandone preventivamente, o comunque tempestivamente, i Comuni e/o gli Stati competenti al sostenimento dei relativi oneri, richiedendone a questi la relativa assunzione, riservandosi altresì di promuovere ogni azione a tutela del proprio insorgente credito.

4.3 Conformemente alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali.

Articolo 5 - Informazione e Orientamento

Il Comune di Bressana Bottarone, attraverso il servizio di Segretariato Sociale, eventualmente d'intesa con A.T.S. / A.S.S.T., quando necessario, ed eventualmente in collaborazione con gli Enti del Terzo Settore, presta attività di informazione e orientamento dell'utenza rispetto alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie accessibili, al novero degli interventi e dei finanziamenti erogabili, anche da parte di altri Enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni fruite/fruende.

Articolo 6 - Modalità di accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale

6.1 L'accesso alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale avviene ordinariamente, senza pretesa di esaustività, su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È altresì avviata, nei casi previsti dalla legge, una presa in carico d'ufficio. Il Servizio Sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.

6.2 Il procedimento amministrativo per l'ammissione alle prestazioni qui disciplinate prende avvio, salvo i casi in cui si debba procedere d'ufficio, con la presentazione di un'istanza di parte, completa della documentazione necessaria. Il relativo procedimento, salvo differenti indicazioni normative o regolamentari, si deve concludere nel termine di 45 giorni solari, salvo proroga per esigenze istruttorie, da comunicarsi tempestivamente al richiedente.

6.3 L'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale è valutata dal Servizio Sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non necessitino di alcuna valutazione professionale o comunque discrezionale.

6.4 Per l'ammissione alla rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale si privilegia la condivisione e stesura di un Progetto Individualizzato, nel quale sono definiti i contorni soggettivi e oggettivi della domanda di intervento, le prestazioni attivate/da attivarsi, la ripartizione economica della spesa, i tempi di verifica/aggiornamento ed è sottoscritto dai

soggetti che hanno contribuito alla relativa stesura. Nel Progetto Individualizzato, in particolare per le prestazioni erogate in ambito residenziale, viene definita anche la somma da lasciare in disponibilità all'utenza.

6.5 La immotivata mancata sottoscrizione del Progetto Individualizzato può determinare, salva la necessità di tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, la sospensione/interruzione della prestazione. Nei casi in cui la prestazione non possa essere legittimamente interrotta, il Comune si attiverà in seguito per procedere, anche giudizialmente, al recupero dell'eventuale credito maturato, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria.

6.6 Con provvedimento e/o comunicazione finale dell'Ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato di accesso alla prestazione richiesta.

6.7 Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità e della salute della persona, il Servizio Sociale comunale, accertata anche sommariamente la situazione di bisogno, attiva al più presto la prestazione ritenuta necessaria/praticabile, procedendo in seguito ad adeguata istruttoria.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

7.1 Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza che fruisca di prestazioni sociali agevolate sia tenuta, a partire dalla capacità economica evidenziata nell'I.S.E.E. e in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, alla compartecipazione al costo delle stesse.

La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili.

7.2 I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

7.3 Le prestazioni sociali agevolate oggetto del presente Regolamento possono essere erogate dal Comune o da soggetti privati accreditati.

7.4 Qualora l'utenza non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'Ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità Giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per l'utenza la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Comune, previa adeguata istruttoria, sospendere il servizio nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Articolo 8 - Determinazione della compartecipazione dell'utenza. Modalità di calcolo del voucher sociale

8.1 Per la determinazione della compartecipazione dell'utenza al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune, salvo diverse disposizioni normative, e salve puntuali indicazioni regolamentari qui contenute, si utilizza il criterio della progressione lineare, per il quale la richiesta compartecipativa aumenta ragionevolmente con l'aumentare della capacità economica dell'utenza stessa, misurata all'interno del Progetto Individualizzato anche con l'utilizzo della seguente formula matematica, ovvero per tramite della sola formula matematica nei casi in cui non si proceda a una stesura del Progetto stesso:

$$\text{Compartecipazione utenza} = (\text{tariffa minima}) + \frac{(\text{I.S.E.E. utenza} - \text{I.S.E.E. iniziale}) \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

8.2 Si intende per:

- compartecipazione utenza: costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza;
- I.S.E.E. utenza: è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante così come individuato nel d.P.C.M. n. 159/2013;

- I.S.E.E. iniziale: è il valore dell'I.S.E.E. al di sotto del quale l'utenza è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione;
- I.S.E.E. finale: è il valore dell'I.S.E.E. oltre il quale l'utenza deve farsi carico della tariffa massima della prestazione;
- tariffa massima: è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione agevolata;
- tariffa minima: è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione;
- costo della prestazione: è il costo per unità di servizio **calcolato dal Comune**;

8.3 In applicazione del dettato codicistico e del r.d. n. 1404/1934 è previsto che i genitori dei minori:

- inseriti in strutture educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
- inseriti in famiglie affidatarie;
- che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una struttura,

compartecipino al costo degli interventi.

La somma a carico dei genitori, in tali casi, è quantificata in contraddittorio con gli stessi, tenuto conto eventualmente dell'I.S.E.E. e dei criteri di calcolo previsti all'articolo 8.1 e contemplando la facoltà dei genitori di documentare redditi e proventi comunque denominati e le spese sostenute, al fine di una diversa quantificazione.

Ai fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un progetto assistenziale personalizzato.

In caso di immotivata mancata compartecipazione, l'amministrazione si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.

8.4 Per la determinazione dell'importo del sostegno economico per il ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili e adulti in condizione di grave marginalità, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato.

L'importo è definito in contraddittorio con l'utente e la sua famiglia, tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite¹ oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute.

Ai fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990, ovvero di un accordo più generale contemplato in un progetto assistenziale personalizzato.

8.5 Il Comune di Bressana Bottarone, con proprie linee di indirizzo, definisce:

- b) per l'elenco delle prestazioni di sostegno economico:
 - le soglie I.S.E.E. di accesso;
 - gli importi dei compensi motivazionali;
 - l'entità massima del contributo economico.
- c) per le prestazioni per le quali è prevista compartecipazione a carico dell'utenza:

¹ Derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013

- i costi delle prestazioni;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - le tariffe massime e minime.
- d) per le prestazioni disposte dal Tribunale per ragioni di tutela dei minori
- i costi delle prestazioni;
 - l'I.S.E.E. finale;
 - l'I.S.E.E. iniziale;
 - le tariffe massime e minime;
- da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.

8.7 Il Servizio Sociale comunale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali, discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, che viene poi disposta con motivato provvedimento da parte della Giunta Comunale.

8.8 La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale.

Articolo 9 - Validità della attestazione I.S.E.E.

9.1 Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo dei servizi, salvo ove diversamente disposto, l'utenza è tenuta alla presentazione dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

9.2 Alla scadenza dell'attestazione ISEE, ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano nuova DSU entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel periodo di transizione vengono mantenute inalterate le prestazioni in atto, con applicazione della eventuale nuova tariffa a partire dal primo aprile di ogni anno.

Articolo 10 - Effetti di una nuova Attestazione I.S.E.E.

10.1 In caso di presentazione di nuova attestazione I.S.E.E., ex art. 10 co. 2 del d.P.C.M. n. 159/2013, gli effetti della stessa decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Analogamente nei casi in cui detta attestazione sia richiesta dal Comune.

Articolo 11 - Assenza o incompletezza della Attestazione I.S.E.E.

11.1 In caso di immotivata non presentazione dell'attestazione I.S.E.E., allorquando ciò sia previsto, l'utenza è tenuta al pagamento del costo complessivo della prestazione.

11.2 in caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dal citato d.P.C.M. n. 159/2013, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di integrare la propria documentazione. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova attestazione I.S.E.E. Restano impregiudicate tutte le

azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito comunale/aziendale eventualmente maturato.

Articolo 12 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

12.1 L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi amministrativi (Agenzia delle Entrate, INPS, SIUSS ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

12.2 I controlli a campione devono interessare almeno il 10% delle prestazioni sociali agevolate erogate. È sempre ammesso il controllo puntuale delle situazioni dubbie o sospette e la possibilità di richiedere le movimentazioni bancarie/postali, in corso d'anno, al fine di verificare la compatibilità con il reddito dichiarato.

12.3 In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante² decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali³.

12.4 Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 13 – I.S.E.E. corrente

13.1 Qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del d.P.C.M. n. 159/2013, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.

13.2 L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla sua presentazione.

Articolo 14 – Accertamento di situazione di abbandono coniugale o dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E.

14.1 **Abbandono del coniuge** – La persona che intenda far valere la situazione di "abbandono" da parte del coniuge è tenuta a presentare idonea istanza al Servizio Sociale diretta ad accertare ciò, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi del legge, almeno corredata dalla copia di uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia di avvenuto abbandono e/o

² V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

³ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

scomparsa del coniuge; - segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza ai sensi della normativa vigente.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

14.2 Estraneità affettiva - Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria ex art. 6 co. 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio Sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati: - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.; - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio; - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio Sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

15.1 Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del *regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016*, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà colà previste.

Articolo 16 - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti

16.1 Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità, il Comune si impegna ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione della prestazione fruita, finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

Articolo 17 - Rilevazione del bisogno territoriale e banca dati provinciale

17.1 Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni sociali il Comune, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

17.2 L'esito della raccolta dati di cui al punto 1 del presente articolo viene trasmesso a cadenze regolari, sotto forma di relazione quali/quantitativa, agli Amministratori del Comune che la utilizzano come base conoscitiva per la programmazione delle politiche territoriali.

Articolo 18 - Abrogazioni

18.1 A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 19 - Modalità attuative dei servizi

19.1 Le prestazioni qui disciplinate sono delineate nelle schede di cui al seguente Allegato A, aggiornate e/o modificate con provvedimento del Comune, in base a modifiche normative. Il Comune approva le schede, di cui all'Allegato A.

19.2 Per la regolamentazione di prestazioni qui non disciplinate, si fa riferimento ai criteri individuati per prestazioni analoghe.

19.3 I dettagli di funzionamento dei servizi, così come altre informazioni operative, sono contenute nella documentazione specifica, adottata dal Comune di Bressana Bottarone.

Articolo 20 - Entrata in vigore

20.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa, salvo diversa disposizione.

ALLEGATO A – LE PRESTAZIONI

CAPO I - INTERVENTI PER LA DOMICILIARIETA'

Scheda 1: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Si rimanda al **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 18.01.2018, o successivo atto regolamentare, e alle soglie Isee per l'accesso agevolato ai servizi sociali comunali approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19.04.2021 e successive modifiche.

Scheda 2: PASTI A DOMICILIO

Si rimanda al **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 25.11.2017, o successivo atto regolamentare, e alle soglie Isee per l'accesso agevolato ai servizi sociali comunali approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 19.04.2021 e successive modifiche.

Scheda 3: SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

3.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, formazione, riabilitazione e socializzazione.

3.2 - Finalità

Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate, utile a facilitare:

- a) l'accesso alle strutture sanitarie;
- b) l'accesso ai servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
- c) l'accesso a servizio semi-residenziali;
- d) l'accesso a uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- e) l'accesso a luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;
- f) l'accesso ai luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.

3.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio:

- a) persone disabili;
- b) pazienti oncologici e/o emodializzati;
- c) persone anziane o disabili non autosufficienti;
- d) situazioni segnalate dal Servizio Sociale.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto, previa autorizzazione da parte dell'Assistente sociale.

Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.

3.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

CAPO II - INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI

Scheda 4: SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA

4.1 - Descrizione del servizio

Su richiesta scritta da parte della scuola e della famiglia interessata, con allegato un progetto individualizzato elaborato dai servizi competenti, è possibile attivare il servizio di Assistenza Scolastica “ad personam”,

4.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a migliorare la qualità dell’attività e della frequenza scolastica, a favore di alunni con disabilità e/o a rischio di emarginazione.

4.3 - Destinatari

Bambini e ragazzi frequentati le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, con disabilità di diverso tipo.

4.4 - Compartecipazione al costo del servizio

Il servizio è gratuito, ma la quantificazione delle ore è subordinata alle disponibilità del bilancio comunale.

Si faccia riferimento anche al **REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, o successivo atto regolamentare.

Scheda 5: ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE CON DISABILITA' (A.D.H.)

5.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare persone con disabilità, (A.D.H.) è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi (Progetti Educativi Domiciliari) rivolti a persone disabili, svolti a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza.

5.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro familiari, in particolare per quanto riguarda il livello di adattamento, di autonomia e di autodeterminazione.

5.3 - Destinatari

Bambini, ragazzi e giovani fino ai 24 anni, con disabilità di diverso tipo.

5.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 6: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.)

6.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare, ed è definito e concordato con l'Assistente Sociale del Piano di Zona. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

6.2 - Finalità

Le finalità del servizio A.D.M. sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

6.3 - Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- a. sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- b. che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c. che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

6.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

6.5 - Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del servizio sociale professionale.

6.6 - Durata

Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore); in linea generale si prevede che l'A.D.M. abbia una durata di un anno, prorogabile in base al progetto.

CAPO III - INTERVENTI TERRITORIALI

Scheda 7: SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER PERSONE DISABILI (SFA) E CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE)

7.1 - Descrizione del servizio

Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "SFA", è un Servizio Sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Il servizio Centro Socio Educativo, di seguito denominato "CSE", è un servizio diurno che promuove interventi socio educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite disabile.

7.2 - Finalità

Il servizio di formazione all'autonomia è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo.

Gli interventi previsti dal CSE sono di tipo socioeducativi o socio animativi e sono finalizzati:

- alla autonomia personale;
- alla socializzazione;
- allo sviluppo del livello culturale;
- propedeutici all'inserimento nel mercato del lavoro.

7.3 - Destinatari

Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:

- a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Destinatari del CSE sono persone in situazione di disabilità, la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

7.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

7.5 - Durata del servizio

La durata dell'intervento è variabile in base al progetto individuale della persona

Scheda 8: PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (PRR)

8.1 - Descrizione del servizio

Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "PRR", consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

8.2 - Tipologia delle prestazioni

Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito dalla Giunta Comunale.

8.3 - Finalità

Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni di integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale;
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

8.4 - Destinatari

Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

8.5 - Soglia di accesso ed entità del contributo

Si faccia riferimento anche al **REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER DIRITTO ALLO STUDIO** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, o successivo atto regolamentare, e alle soglie Isee approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ e successive modifiche.

CAPO IV - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

Scheda 9: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER PERSONE CON DISABILITA'

9.1 - Descrizione del servizio

I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del Servizio Sociale volto a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

9.2 - Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

9.3 - Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bressana Bottarone, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

9.4 - Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per l'intero a.s.

9.5 - Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso e l'importo massimo del contributo sono determinate dalla Giunta Comunale, nel rispetto della normativa di riferimento.

Si faccia riferimento anche al **REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER DIRITTO ALLO STUDIO** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, o successivo atto regolamentare, e alle soglie Isee approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ e successive modifiche.

Scheda 10: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

10.1 - Descrizione del servizio

I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del Servizio Sociale volto a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

Gli interventi previsti sono relativi a:

- trasporto scolastico (vd. Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25/11/2017 o successivo atto regolamentare in corso di validità);
- mensa scolastica;
- frequenza della scuola dell'infanzia (vd. Convenzioni in corso di validità);
- pre-scuola (vd. Regolamento del Servizio di Pre e Post Scuola approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.2017 o successivo atto regolamentare in corso di validità).
- Dopo scuola (vd. Regolamento per l'Accesso al Servizio dopo Scuola approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/2/2012 o successivo atto regolamentare in corso di validità).

10.2 - Finalità

Il contributo economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

10.3 - Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Bressana Bottarone, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

10.4 - Durata

Il contributo è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il contributo economico ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per l'intero a.s.

10.5 - Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso e l'importo massimo del contributo sono determinate dalla Giunta Comunale.

Si faccia riferimento anche al **REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER DIRITTO ALLO STUDIO** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, o successivo atto regolamentare, e alle soglie Isee approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ e successive modifiche.

Scheda 11: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Si rimanda al **REGOLAMENTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E PER DIRITTO ALLO STUDIO** adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____, o successivo atto regolamentare, e alle soglie Isee approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ e successive modifiche.

Scheda 12: CONTRIBUTI PER FAMIGLIE AFFIDATARIE E RETI FAMILIARI

12.1 - Tipologie dell'affidamento

In riferimento alla D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 -Linee guida per l'affidamento familiare (art. 2 l. 149/2001) della Regione Lombardia, l'intervento di affidamento familiare può essere:

a) Secondo lo status giuridico:

- consensuale, disposto dall'Ente Locale in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche previste dalla Legge 149/2001, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV° grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
- giudiziale, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni che si avvale dei servizi sociali dell'Ente Locale per la sua attuazione e vigilanza.

b) Secondo le tipologie di collocazione:

- eterofamiliare: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
- intrafamiliare: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.

c) Secondo l'intensità del bisogno:

- residenziale: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- diurno: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
- a tempo parziale: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari;

12.2 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per affido familiare si intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie affidatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Ai sensi della L. 184/1983 il contributo alla famiglia affidataria è assicurato nei limiti delle risorse economiche disponibili.

12.2 - Finalità

Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.

12.3 - Destinatari

Destinatari del contributo per affido familiare sono i nuclei affidatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale residenti nel Comune di Bressana Bottarone.

12.4 - Soglia di accesso ed entità del contributo

Non è prevista soglia I.S.E.E. per l'accesso al contributo.

L'entità delle risorse finanziarie destinate al sostengo di questa misura sarà definita ogni anno dalla Giunta Comunale sulla base del numero di minori in affido familiare e delle disponibilità di bilancio.

L'importo massimo del contributo economico mensile attribuito alle famiglie affidatarie sarà determinato dalla Giunta Comunale, con importo differenziato a seconda della tipologia di affido di cui al punto 12.1.

Qualora, durante l'anno, dovesse aumentare il numero dei minori in affido, la Giunta Comunale può procedere, nei limiti delle risorse economiche disponibili, a un aumento dello stanziamento iniziale per mantenere e garantire equanimità e parità di supporto economico a tutti i minori.

Se la Giunta fosse impossibilitata ad aumentare lo stanziamento in presenza di nuovi affidi, o il nuovo stanziamento non fosse sufficiente a garantire i contributi precedentemente determinati, la stessa dovrà ridefinire i contributi mensili da attribuire alle famiglie affidatarie. In caso di affido di più minori ad uno stesso nucleo familiare, il contributo viene moltiplicato per il numero di minori.

Se uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale risiede nel Comune di Bressana Bottarone, il contributo è proporzionalmente ridotto del 50%.

Contributo straordinario

Previo valutazione del Servizio Sociale comunale di concerto con il servizio affidi:

- potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie (a titolo esemplificativo: acquisto di occhiali da vista, cure odontoiatriche ed odontotecniche, cure sanitarie non effettuabili tramite il Servizio Sanitario Nazionale, necessità di alimentazione particolare, trasporti per la frequenza di scuole), nel limite massimo annuale di €. 500,00;
- in caso di minori fino a due anni e minori disabili il contributo base sarà aumentato del 50%.

12.5 - Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto di affido.

CAPO V - INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI SERVIZI

Scheda 13: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI SERVIZI RESIDENZIALI

13.1 - Descrizione dell'intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone adulte in condizioni di grave marginalità sociale prevede, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

L'Assistente sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'interessato nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni e Assegni di cura.

Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di degenza di strutture residenziali a carattere comunitario ovvero di strutture residenziali a carattere sociosanitario erogato in modo diversificato in relazione alla situazione complessiva e alla capacità economica del nucleo familiare, liquidato direttamente all'ente gestore.

13.2- Finalità

Il contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali è finalizzato a garantire l'accesso ad una risposta residenziale al bisogno abitativo e un adeguato percorso di accoglienza e assistenza.

13.3 - Destinatari

Destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:

- a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio;
- b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di rete familiare di riferimento.

13.4 - Tipologia delle prestazioni

Contributo/voucher:

- per ricovero definitivo in RSA;
- per ricovero sollievo in RSA;
- per ricovero in strutture residenziali per disabili;
- per sollievo in strutture residenziali per disabili;
- per retta sociale per appartamenti di residenzialità leggera;
- per ricovero in unità di offerta sociale per adulti.

Nell'ambito della scelta della struttura di ricovero è prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Comune nei confronti dell'utenza o dei suoi parenti, al fine dell'individuazione della soluzione migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa.

13.5 - Durata

Per inserimenti in strutture a carattere residenziale il contributo/voucher è concesso a tempo indeterminato con verifiche annuali della sussistenza dei requisiti e della quota di compartecipazione.

Per ricoveri temporanei di sollievo la durata del contributo/voucher è definita dalla Giunta Comunale.

13.6 – Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia I.S.E.E. per l'accesso è determinata dalla Giunta Comunale.

L'importo del contributo è determinato secondo le modalità previste all'articolo 8, comma 4, del presente Regolamento.

Scheda 14. INSERIMENTO IN SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO - EDUCATIVI PER MINORI A CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO, COMUNITÀ ALLOGGIO EDUCATIVA, COMUNITÀ ALLOGGIO PSICOTERAPEUTICA

14.1 Descrizione dell'intervento

Per integrazione della retta dei servizi residenziali per minori si intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

14.2 Finalità

L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

14.3 - Destinatari dell'intervento

Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

14.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità le modalità specificate all'articolo 8, comma 3, del presente Regolamento.

Scheda 15: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER DISABILI (CDD)

15.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per disabili si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociosanitario per disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

15.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

15.3 - Destinatari

Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

15.4 - Modalità di accesso

È prevista la condivisione e la sottoscrizione del progetto come previsto all'art. 6.4 del presente Regolamento.

Il Servizio Sociale è il soggetto titolare del progetto Individualizzato, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento in struttura deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte territoriali.

15.5 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 16: INSERIMENTO IN CENTRI DIURNI PER MINORI

16.1 - Descrizione del servizio

Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

16.2 - Finalità

Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

16.3 - Destinatari

Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

16.4 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

16.5 - Durata

La durata varia in base al progetto individualizzato.

16.6 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.

Scheda 17: CONTRIBUTO PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO (CDI)

17.1 - Descrizione dell'intervento

Per contributo per l'integrazione della retta di frequenza del servizio Centro Diurno Integrato (CDI) si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

17.2 - Finalità

Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento nei centri diurni integrati con lo scopo di:

- a) concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- b) garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale.
- c) offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione / mantenimento dei rapporti sociali.

17.3 - Destinatari

Beneficiari della prestazione qui disciplinata è l'utenza anziana, di norma di età superiore ai sessantacinque anni, che necessita di prestazioni socio-sanitarie a carattere diurno.

Condizione per accedere ai contributi economici di integrazione della retta per il servizio Centro Diurno Integrato è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

17.4 - Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione del Comune al costo sostenuto dalla famiglia per l'acquisto del servizio presso unità di offerta accreditate, secondo le modalità specificate all'articolo 8, comma 1, del presente Regolamento.